

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<a href="#">Art. 1 - Ambito di applicazione finalità del regolamento</a> .....	Pag. 1
<a href="#">Art. 2 - Presupposto dell'imposta</a> .....	“ 1
<a href="#">Art. 3 - Definizione di fabbricato</a> .....	“ 1
<a href="#">Art. 4 - Definizione di aree fabbricabili</a> .....	“ 2
<a href="#">Art. 5 - Definizione di terreno agricolo</a> .....	“ 2
<a href="#">Art. 6 - Soggetti passivi</a> .....	“ 2
<a href="#">Art. 7 - Soggetto attivo</a> .....	“ 3

### TITOLO II ESCLUSIONI ED ESENZIONI

<a href="#">Art. 8 - Esclusioni</a> .....	Pag. 3
<a href="#">Art. 9 - Esenzioni</a> .....	“ 3

### TITOLO III DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA, BASE IMPONIBILE IMMOBILI

<a href="#">Art. 10 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</a> .....	“ 4
<a href="#">Art. 11 - Base imponibile fabbricati costruiti</a> .....	“ 5
<a href="#">Art. 12 - Base imponibile fabbricati parzialmente costruiti</a> .....	“ 6
<a href="#">Art. 13 - Base imponibile aree fabbricabili</a> .....	“ 6
<a href="#">Art. 14 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili</a> .....	“ 7
<a href="#">Art. 15 - Valore di stima delle aree fabbricabili</a> .....	“ 7
<a href="#">Art. 16 - Decorrenza del valore delle aree fabbricabili</a> .....	“ 8
<a href="#">Art. 17 - Base imponibile dei terreni agricoli</a> .....	“ 8

<a href="#">Art. 18 - Terreni agricoli condotti direttamente</a> .....	“	8
--	---	---

**TITOLO IV  
AGEVOLAZIONI, DETRAZIONE E RIDUZIONI**

<a href="#">Art. 19 - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale</a> .....	“	9
<a href="#">Art. 20 - Detrazione per l'abitazione principale</a> .....	“	9
<a href="#">Art. 21 - Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili</a> .....	“	10

**TITOLO V  
DENUNCE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

<a href="#">Art. 22 - Versamento dell'imposta</a> .....	“	11
<a href="#">Art. 23 - Comunicazioni</a> .....	“	12
<a href="#">Art. 24 - Accertamento</a> .....	“	13
<a href="#">Art. 25 - Sanzioni ed interessi</a> .....	“	14
<a href="#">Art. 26 - Disposizioni per il potenziamento del servizio tributi e dei controlli</a> .....	“	14
<a href="#">Art. 27 - Riscossione coattiva</a> .....	“	14
<a href="#">Art. 28 - Il funzionario responsabile</a> .....	“	15
<a href="#">Art. 29 - Rimborsi</a> .....	“	15
<a href="#">Art. 30 - Contenzioso</a> .....	“	16

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

<a href="#">Art. 31 - Rinvio e modificazioni dinamiche</a> .....	“	16
<a href="#">Art. 32 - Disposizioni transitorie</a> .....	“	17
<a href="#">Art. 33 - Entrata in vigore</a> .....	“	17

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1  
AMBITO DI APPLICAZIONE FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dagli articoli 52 e 59 del D. Lgvo. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D. Lgvo. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a:
  - a. ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
  - b. semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
  - d. definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
  - e. indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

## **Articolo 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli situati interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Articolo 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di rendita autonoma e distinta ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato, si considera parte integrante del fabbricato stesso in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, rilevato dalla residenza anagrafica.

#### **Articolo 4**

### **DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile s'intende qualsiasi terreno che sia utilizzabile a scopo edificatorio in base:
  - a. agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti per l'anno di imposizione;
  - b. alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.
2. Rientrano, pertanto, nel concetto di aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
  - a. le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però – in quanto limitrofe ad altre aree inedificate – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
  - b. le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente articolo 3;
  - c. aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (interventi di costruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio);
3. Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili, ancorché previste come edificabili dagli strumenti urbanistici, le seguenti:
  - a. le aree occupate dai fabbricati come definiti al precedente articolo 3;
  - b. le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
  - c. le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - d. le aree di cui all'art. 58 comma 2 del D. Lgvo n. 446/1997.
4. Il Dirigente del Servizio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area situata nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri di cui a commi precedenti.

#### **Articolo 5**

### **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

#### **Articolo 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo d'imposta è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (comunemente denominata Leasing) soggetto passivo è il locatario. Il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

### **Articolo 7 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 6, comma 1, del presente regolamento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune.

## **TITOLO II ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 8 ESCLUSIONI**

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta i piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili.

### **Articolo 9 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'art. 7, comma 1, del presente regolamento, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i. gli immobili indicati nell'art.7 lettera i, del D. Lgvo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà dagli enti non commerciale e siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali e sportive.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA, BASE IMPONIBILE IMMOBILI**

#### **Articolo 10**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota d'imposta è stabilita annualmente dalla Giunta Municipale con propria deliberazione adottata entro la data di approvazione, fissata dalle norme statali, del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed ha vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota d'imposta di cui al precedente comma è approvata annualmente, nello stesso termine, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi appresso indicati:
  - a. unità immobiliari ad uso abitazione adibiti ad abitazione principale;
  - b. immobili diversi dalle abitazioni;

- c. unità immobiliari ad uso abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
  - d. unità immobiliari ad uso abitazione non locati;
  - e. immobili posseduti da enti non commerciali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
4. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per:
    - a. unità immobiliari ad uso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari;
    - b. unità immobiliari ad uso abitazione adibita ad abitazione principale detenute da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, nonché per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principale, nel rispetto del gettito complessivo dell'imposta dell'anno precedente.
  5. Se la delibera di cui al comma 2 non viene adottata entro il termine ivi indicato, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso in cui il Comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
  6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile delle diverse tipologie di immobili, determinata secondo le modalità di cui agli articoli successivi, l'aliquota vigente nell'anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
  7. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

## **Articolo 11**

### **BASE IMPONIBILE FABBRICATI COSTRUITI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale. In particolare si applicano all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%) i seguenti moltiplicatori:
  - a. 34 per la categoria C/1;
  - b. 50 per il gruppo D e la categoria A/10;
  - c. 100 per i gruppi A - B - C , escluso il gruppo catastale C/1 - A/10.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del D. Lgvo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D. Lgvo n. 504/92.
3. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

4. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

### **Articolo 12**

#### **BASE IMPONIBILE FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI**

1. Nel caso di unità immobiliari che si trovino in fase di costruzione con la sola presenza di pilastri e/o muratura e del solaio, privi di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria, sovrastanti o sottostanti ad unità immobiliari che risultino già ultimate con attribuzione o meno di rendita catastale, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio di ciascuna di esse alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

### **Articolo 13**

#### **BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, procedere alla suddivisione del territorio in zone omogenee e indicare per ciascuna un valore di riferimento per quanto attiene le aree edificabili.

2. L'accertamento di valore è escluso laddove il contribuente dichiara valori non inferiori a quelli medi eventualmente rilevati e pubblicati dal Comune come sopra stabilito.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Giunta Municipale può prevedere particolari percentuali di riduzione del valore di riferimento, in relazione agli anni precedenti.

4. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

5. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

6. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

7. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, così definibili ai sensi del D. Lgvo n. 446/1997 art. 58, per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

8. La disposizione del precedente comma non si applica nel caso di utilizzazione di un'area, da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, per la quale sia stata dagli stessi stipulata con il Comune apposita convenzione urbanistica e/o di lottizzazione.

9. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

9. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

#### **Articolo 14**

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. I parametri su cui informare i criteri di valutazione delle aree fabbricabili sono, di massima, i seguenti:

- a. la determinazione del valore di base avrà riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
  - dai valori definitivamente accertati dall'Ufficio del registro, ovvero dalle valutazioni da questo richieste all'Agenzia del Territorio, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131;
  - dai valori di esproprio;
  - dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;
- b. zona territoriale di ubicazione;
- c. rivalutazione;
- d. superficie fondiaria;
- e. indice di edificabilità;
- f. destinazione d'uso prevista dal PRG;
- g. oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

2. I valori delle aree fabbricabili sono determinati annualmente e con separato atto, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, dal Dirigente del Servizio Tecnico Comunale.

#### **ART. 15**

#### **VALORE DI STIMA DELLE AREE EDIFICABILI**

1. Il valore, calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo, rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

## **ART. 16 DECORRENZA DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI**

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D. Lgvo n. 504/92.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

## **Articolo 17 BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in Catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25% , un moltiplicatore pari a 75.
2. Al valore così determinato, si sottraggono Euro 25.822,85 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, del D. Lgvo n. 504/92.
3. Per il calcolo della base imponibile si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni indicate nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

## **Articolo 18 TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, così come previsto dall'art. 58, comma 2 del D. Lgvo n. 446/97; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Per le aree fabbricabili su cui i soggetti di cui al precedente comma 1 esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
3. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D. Lgvo n. 504/92.

## **TITOLO IV AGEVOLAZIONI, DETRAZIONE E RIDUZIONI**

### **Articolo 19**

#### **UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2002, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Si considerano inoltre abitazioni principali:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario;
  - b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Articolo 20**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Consiglio comunale, con la stessa deliberazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, approva altresì, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la determinazione Giunta Municipale riguardante la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, entro i limiti minimo e massimi previsti dalla legge.
2. Sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio, la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore al limite di legge e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso non può essere applicata una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
3. Qualora il Consiglio comunale non determini alcuna misura, la detrazione da applicare è quella minima prevista dalla legge.
4. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale le unità immobiliari sono adibite ad abitazione principale.

5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'abitazione sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

6. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

7. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento.

### **Articolo 21**

#### **RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dal contribuente, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione al 50% dell'imposta, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c. fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d. fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
- e. fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio con interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica;
- f. fabbricati oggettivamente inagibili o inabitabili in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  1. *gravi lesioni alle strutture orizzontali;*
  2. *gravi lesioni alle strutture verticali;*
  3. *fabbricato privo di infissi e di allacciamenti alle opere di urbanizzazione primaria;*
  4. *fabbricato oggettivamente diroccato.*

3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

4. Il contribuente in possesso di un fabbricato inagibile o inabitabile è tenuto a comunicarlo al Comune secondo le norme di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

5. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata da parte del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare alla predetta comunicazione, ovvero è accertata d'ufficio con costo che, definito dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale stesso è posto a carico del richiedente, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della

legge n. 15/1968 o nel caso in cui il contribuente chieda espressamente che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale.

6. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

## **TITOLO V DENUNCE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

### **Articolo 22 <sup>(1)</sup> VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art. 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti:

- a. i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;
- b. i versamenti effettuati dal nudo proprietario anziché dall'usufruttuario.

4. L'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, deve essere versata su due distinti conti correnti postali intestati al Comune di Botricello e denominati rispettivamente:

- a. "Comune di Botricello – Servizio di Tesoreria ICI Ordinaria", per il versamento dell'imposta in autoliquidazione;
- b. "Comune di Botricello – Servizio di Tesoreria ICI Violazione", per il versamento dell'imposta a seguito di accertamenti d'ufficio.

5. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile potranno essere predisposte forme aggiuntive al versamento su conto corrente postale quali il versamento in contanti, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento tramite delega bancaria ed assegni di conto corrente, attivandosi per informare adeguatamente i contribuenti.

6. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.

7. Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento ed a condizione che vada a buon fine.

8. L'arrotondamento deve essere effettuato centesimo di Euro, tenendo conto del valore della terza cifra dopo la virgola, secondo le seguenti modalità: se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad Euro 2,07.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile. Entro lo stesso termine deve essere presentata la comunicazione di cui all'art. 25 del presente regolamento.

*(1) Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2003.*

### **Articolo 23**

### **COMUNICAZIONI**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale sono eliminati:

- a. l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgvo n. 30-12-92 n. 504;
- b. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto D. Lgvo n. 504/1992;
- c. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D. Lgvo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgvo n. 18 dicembre 1997, n. 473;

2. È introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva.

3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare nelle forme e nei termini previsti dal comma precedente le variazioni intervenute.

4. In caso di successioni legali o testamentarie la comunicazione deve essere ugualmente presentata entro il primo semestre dell'anno successivo alla data del decesso anche da uno solo degli eredi a condizione che alleggi copia dell'atto di successione.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine di previsto dal comma 8 dell'art. 22 del presente regolamento.
6. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli, ispirati a criteri di semplicità e di chiarezza, predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

#### **Articolo 24 ACCERTAMENTO**

1. Per gli anni d'imposta precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune liquida ed accerta l'imposta secondo le norme stabilite dall'art. 11 del D. Lgvo n.. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato anche per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
6. La Giunta comunale può determinare annualmente le azioni di controllo, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, tenendo conto delle potenzialità operative dell'Ufficio tributi.
7. Gli importi per tributo, sanzioni ed interessi contenuti negli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti, possono, su apposita richiesta del contribuente, essere rateizzati, in un numero di rate non superiore a 12 rate, fermo restando comunque che l'importo di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 25,83. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decadrà dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## **Articolo 25**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di cui all'art. 23 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 103,29 né superiore ad Euro 516,46, riferita a ciascuna unità immobiliare;
2. Sull'ammontare di imposta non tempestivamente versato, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D. Lgvo n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi dell'art. 13 del D. Lgvo n. 471/97;
3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 14 del D. Lgvo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
4. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.
5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale anche dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgvo n. 19 giugno 1997 n. 218 e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

## **Articolo 26**

### **DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI E DEI CONTROLLI**

1. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti per la lotta all'evasione dell'imposta.
2. Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune la Giunta Comunale può attribuire, annualmente, al personale addetto all'attività di gestione dell'I.C.I. compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

## **Articolo 27 <sup>(2)</sup>**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'art. 22 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso

provvedimento di sospensione, coattivamente particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639/1910 ovvero a mezzo ruolo mediante affidamento al Concessionario di cui al D.Lgs. n. 112 del 09/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di un'apposita convenzione.

2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3. Nel caso di affidamento della riscossione coattiva al Concessionario, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo dal funzionario responsabile non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

*(2) Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2003.*

## **Articolo 28**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede ed eventualmente in aggiunta per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. In particolare il Funzionario responsabile:

- a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b. sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
- c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d. dispone i rimborsi;
- e. provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f. esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- g. verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- h. Sottoscrive le ordinanze di ingiunzione;
- i. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

3. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

## **Articolo 29**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata al comma 3 dell'art. 25 del presente regolamento.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comuni diversi; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Qualora l'Ufficio del Territorio di Catanzaro, nell'espletamento della procedura prevista dall'art. 11, comma 1, terzo periodo del D. Lgvo n. n. 504/1992, attribuisca una rendita catasta le definitiva inferiore a quella comunicata dal contribuente, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
5. In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'Ufficio del Territorio di Catanzaro o la Commissione Tributaria adita accogliendo il ricorso abbiano deciso, in via definitiva il declassamento dell'unità immobiliare, il Funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
6. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei precedenti commi possono, su richiesta del contribuente da inviare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensato con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
7. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad Euro 10,33.

### **Articolo 30 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgvo n. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 31 RINVIO E MODIFICAZIONI DINAMICHE**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili previste dal D. Lgvo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si intendono, altresì, recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni previste da ogni altra normativa regolanti la specifica materia.

**Articolo 32****DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per gli anni d'imposta precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contribuente che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento sono disciplinati dall'art. 11 del D. Lgvo n. 504/92 successive modifiche ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.

**Articolo 33****ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente Regolamento, tranne i particolari casi di retroattività previsti dai singoli articoli, entrano in vigore dal 1° gennaio 2002.
2. Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.